



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. concernente norme in materia di procedimenti amministrativi;

CONSIDERATE in particolare le modifiche apportate alla citata legge n. 241/1990 dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127 che prevedono l'indizione della conferenza di servizi in modalità semplificata e asincrona (senza lo svolgimento di riunioni) e l'acquisizione dei pareri dei soggetti interessati nei termini previsti alla legge;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, e il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, con i quali è stata stabilizzata, modificata e integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

VISTI il decreto interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo decreto del 9 novembre 2016, e la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del MiSE (ex art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha modificato e integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;

CONSIDERATO che la società Enel produzione è proprietaria di un impianto termoelettrico ubicato nel Comune di Rossano Calabro entrato in servizio negli anni 1976-77 con quattro sezioni a



vapore da 320 MWe; negli anni 1996-97 sono entrate in servizio altre quattro unità turbogas, ciascuna della potenza di 115 MWe, con le quali si è attuato il ripotenziamento delle sezioni a vapore esistenti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1-quinquies, comma 1, del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE) ha autorizzato (note n. 5295 del 12.03.2015 e n. 3131 del 08.02.2016) la messa fuori servizio definitiva delle quattro unità convenzionali e di due turbogas di ripotenziamento della centrale di Rossano Calabro; attualmente presso la centrale restano autorizzate e in servizio solo due unità turbogas;

PREMESSO che con nota n. Enel-PRO-14/04/2016-0013197 (prot. MiSE n. 0010713 del 15.04.2016) la società Enel produzione ha presentato al MiSE istanza ex lege n.55/2002 di autorizzazione alla modifica dell'attuale configurazione dell'esistente centrale termoelettrica di Rossano Calabro (successivamente integrata con note nn. ENEL-PRO-15/06/2016-0020349, Enel-PRO-30/05/2016-0018260, Enel-PRO-09/08/2016 e Enel-PRO-16/09/2016-0030842 per adempiere agli obblighi di bollo, inviare copia cartacea del progetto nonché trasmettere gli oneri istruttori);

CONSIDERATO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione alla demolizione di alcuni componenti delle unità nn. 3 e 4 della centrale termoelettrica di Rossano Calabro (già messe definitivamente fuori servizio): sono previste demolizioni dei componenti situati nel retro caldaia (impianti di denitrificazione, precipitatori elettrostatici, condotti fumo esclusa la ciminiera) di entrambe le unità 3 e 4 mentre la demolizione delle caldaie è condizionata all'esito del concorso di idee lanciato per la riqualificazione/conversione del sito;

CONSIDERATO che con la menzionata nota n. Enel-PRO-14/04/2016-0013197 la società Enel ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM) la relazione tecnica per le opportune valutazioni sugli aspetti ambientali degli interventi da effettuare;

CONSIDERATO che, a seguito della presentazione dell'istanza, il MiSE con nota n. 25587 del 22.09.2016 ha indetto la conferenza di servizi semplificata, asincrona (senza lo svolgimento di riunioni), invitando i soggetti interessati a trasmettere il proprio parere nei termini previsti alla legge e fissando cautelativamente la data di una prima eventuale riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona per il 28 dicembre 2016;

CONSIDERATO che, relativamente ai termini cronologici entro cui inviare i pareri e concludere l'istruttoria, nella citata nota n. 25587 del 22.09.2016 il MiSE ha evidenziato che la normativa fa comunque salvi gli eventuali procedimenti (come la VIA, l'AIA, etc) per i quali la mancata o incompleta comunicazione nei termini non può equivalere, ai sensi delle disposizioni comunitarie, ad assenso senza condizioni e i procedimenti per i quali rimane impregiudicata la disciplina statale specifica (art. 14 e 14bis, c.4);

CONSIDERATO che con la citata nota n. 25587 del 22.09.2016 il MiSE ha invitato le Amministrazioni interessate a rappresentare tempestivamente la necessità di ulteriori pareri di altri Enti non coinvolti, e a comunicare l'eventuale necessità di acquisire integrazioni e/o ulteriori informazioni sul progetto in esame;

CONSIDERATO, inoltre, che nella citata nota n. 25587 del 22.09.2016, il MiSE ha precisato che l'eventuale provvedimento autorizzativo avrebbe riguardato la sola realizzazione della modifica, mentre sarebbero rimasti immutati gli adempimenti in materia di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

CONSIDERATO che, in prossimità della scadenza del termine massimo di 90 giorni fissato per l'espressione dei pareri di competenza, tenuto conto della tipologia dei pareri acquisiti, con nota n. 36101 del 21.12.2016 il MiSE ha annullato la riunione della conferenza di servizi simultanea prevista per il 28 dicembre 2016, fissata cautelativamente in relazione al sorgere di eventuali complessità e



dissensi tali da rendere necessario l'intervento del Rappresentante unico delle Amministrazioni dello Stato;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria sono state acquisite le seguenti comunicazioni:

- nota prot. n. 65353 del 14.10.2016 con cui la Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico-Div II ha comunicato il nulla osta di competenza, nel rispetto di alcune indicazioni;
- nota prot. n. 29661 del 06.12.2016 con cui il Ministero dell'Ambiente-Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha comunicato che le attività relative alla proposta di modifica non comportano l'attivazione di un procedimento ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- nota prot. n. 14015 del 23.12.2016 con cui il Comando provinciale di Vigili del fuoco di Cosenza ha espresso il nulla osta di competenza;
- nota prot. n. 421728 del 23.12.2016 con cui l'Enel ha trasmesso l'asseverazione, redatta da tecnico abilitato, attestante l'esclusione dall'iter valutativo per il rilascio del parere di cui all'art.709 del Codice della Navigazione;

CONSIDERATO che, essendo decorsi i termini per l'invio dei pareri e visti gli esiti della conferenza di servizi semplificata e i pareri acquisiti, con nota n. 881 del 16.01.2017 il MiSE ha concluso l'istruttoria e ha proposto alla Regione Calabria l'adozione dell'intesa nei termini di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 55/2002, da esprimere con deliberazione della Giunta regionale;

VISTA la delibera della Giunta della Regione Calabria n. 48 del 17.02.2017 (trasmessa con e-mail pec del 22.02.2017) con cui è stata formalizzata l'Intesa, ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55, per l'autorizzazione alla modifica dell'attuale configurazione produttiva della centrale termoelettrica di Rossano Calabro (CS) mediante la demolizione dei componenti situati nel retro caldaia ed, eventualmente, delle caldaie delle unità 3 e 4;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii, "fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito";

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati nel corso dell'istruttoria procedimentale;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

PRESO ATTO che l'istanza presentata dalla Enel produzione Spa è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dalla legge n. 55/2002 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla conferenza di servizi, fermo restando le valutazioni del Ministero dell'ambiente, in particolare gli adempimenti in materia di AIA;

VISTA la determinazione adottata dall'ufficio istruttore in data 06.03.2017, sulla base delle specifiche risultanze della conferenza di servizi semplificata, tenuto conto dei pareri acquisiti, viste le determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'Intesa della Regione Calabria;

RITENUTO favorevolmente concluso il procedimento amministrativo;

VISTI gli atti d'ufficio;



D E C R E T A

Art. 1

L'Enel produzione Spa, con sede in Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma, codice fiscale 05617841001 - è autorizzata, ai sensi della legge n. 55/2002, alla modifica mediante demolizioni dell'attuale configurazione della centrale termoelettrica di Rossano Calabro (CS), in conformità al progetto presentato (istanza prot. n. Enel-PRO-14/04/2016-0013197) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e di seguito riportate.

Art. 2

A partire dalla data del presente provvedimento i lavori di realizzazione degli interventi autorizzati dovranno concludersi:

- entro 13 mesi per le demolizioni dei componenti situati nel retro caldaia delle unità nn. 3 e 4.

Tenuto conto che la demolizione delle caldaie è condizionata all'esito del concorso di idee lanciato per la riqualificazione/conversione del sito, la società Enel produzione deve inviare preventiva comunicazione dell'intenzione di procedere o meno agli ulteriori interventi e comunque entro i 13 mesi previsti per la demolizione dei componenti situati nel retro caldaia.

Le demolizioni (opzionali) delle caldaie dovranno pertanto avviarsi al massimo entro 13 mesi dalla data del presente provvedimento e avere una durata di 7 mesi.

La società Enel produzione deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio e della conclusione dei lavori al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno e al Ministero della salute nonché alla Regione Calabria, alla Provincia di Cosenza, al Comune di Rossano, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cosenza, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3.

Dette comunicazioni devono essere inviate a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni medesime.

La realizzazione degli interventi dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.

Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche, anche in corso d'opera, al progetto approvato o variazioni nei tempi, la società Enel produzione dovrà presentare domanda al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per attivare la procedura pertinente.

Art. 3

La società Enel produzione è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.

Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza.

Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.

A partire dall'inizio lavori e sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni, la società Enel produzione, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre, è tenuta a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,



al Ministero dell'interno e al Ministero della salute, alla Regione Calabria, alla Provincia di Cosenza, al Comune di Rossano e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cosenza un rapporto concernente lo stato d'avanzamento dei lavori autorizzati e il grado d'ottemperanza alle prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza.

Art. 4

L'esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.mise.gov.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

La pubblicazione dell'Estratto dovrà essere effettuata a cura della società autorizzata al massimo entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

Roma, li **08.03.2017**

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Rosaria Romano



ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N°55/02/2017)

- Prescrizioni contenute nel parere MATTM n. 29661 del 06.12.2016 citato nelle premesse:

[...] per le attività in questione non ricorrono le condizioni di cui all'art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

E' fatta salva l'osservanza di tutte le norme ed i relativi accertamenti in materia ambientale, ad esempio in materia di gestione dei rifiuti o rumore, di competenza della Regione Calabria e/o dell'Arpa Calabria.

Infine si chiede di essere relazionati in merito alla conclusione dei lavori ed al recupero delle aree interessate dai lavori di demolizione.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radio elettrico e contenute nella nota n. 65353 del 14.10.2016:

[...] si rilascia per quanto di competenza, ai sensi degli artt. 95-97-98 del D.Lgs. 01/08/2003 n°259, il NULLA OSTA alla costruzione ed esercizio della modifica in oggetto, alle seguenti condizioni:

-Siano tutelate eventuali interferenze elettriche con impianti della Rete Pubblica di telecomunicazione.

-Sia garantita il rispetto della compatibilità elettromagnetica come stabilito dalle norme CEI 103-6 ediz. 1992-12 fasc. 4091 del Comitato Elettrotecnico Italiano.

-Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.

-Sarà cura da parte dell'Ispettorato Territoriale della Calabria, la prevista verifica tecnica per il rispetto delle prescrizioni sopra citate.

Il presente NULLA OSTA viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione presentata da codesta Società, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n° 1775/1933 e dal D.L. n.259 del 1-08-2003.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare:

1. La società Enel produzione è tenuta a dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare dell'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla base del quale verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;

2. La società Enel produzione è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle operazioni autorizzate al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1.